

Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 30 aprile 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone)

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – CURA PERSONAE – ART. 357 C.C. – INAPPLICABILITÀ ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – SUPERFLUITÀ DEL RICHIAMO - ARTT. 404, 405 C.C. – POTERE DI CURARE LA "PERSONA" DEL BENEFICIARIO – SUSSISTE

Quanto alla *"cura personae"* del beneficiario - nel cui ambito si colloca anche il potere del rappresentante di fissare un certo domicilio in suo favore - l'art. 357 c.c. è disposizione normativa non richiamata dall'art. 411, comma I, c.c. e nemmeno richiamato è l'art. 371 c.c. Trattasi, quindi, di disposizioni normative non applicabili all'ADS nemmeno analogicamente (v., in parte motiva, Cass. Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743). Il mancato richiamo non legittima una lettura dell'amministrazione di sostegno che precluda il potere di cura personae in capo all'amministratore. Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo di fatto oramai preponderante e del tutto maggioritario, sia in Dottrina che Giurisprudenza, molte delle norme della tutela non sono richiamate dall'art. 411, comma I, c.c. per superfluità del rinvio, trattandosi di compiti o enunciati già contenuti in altre norme direttamente ed espressamente coniate per l'amministrazione di sostegno. Quanto testimoniato direttamente dallo stesso statuto normativo introdotto dalla Legge 6/2004: 1) l'art. 404 c.c. parla di "interessi" e non specifica quali, quindi è riferibile a tutte le situazioni giuridiche soggettive e giammai solo a quelle a contenuto patrimoniale; 2) il comma IV dell'art. 405 c.c. testimonia, in modo limpido, che il giudice tutelare si occupa sia della cura patrimonii del beneficiario, sia della sua cura personae, posto che conferisce al GT il potere di adottare i provvedimenti urgenti per la *cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio*. Stesso dicasi per l'art. 44 disp. att. c.c. Ecco perché l'art. 357 c.c. non è richiamato: semplicemente perché sarebbe stato un richiamo superfluo; 3) anche l'art. 408 c.c. conferma che la "cura" ricade nell'ambito applicativo dell'ADS dove si prevede che "la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo **alla cura** ed agli interessi della persona del beneficiario".

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – COLLOCAMENTO DELLA PERSONA BENEFICIARIA IN STRUTTURA DI PROTEZIONE E CURA – ART. 371 C.C. – INAPPLICABILITÀ ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – SUPERFLUITÀ DEL RICHIAMO - ARTT. 404, 405 C.C.

L'art. 371, comma I, n. 1 c.c. (richiamato dall'art. 424, comma I, c.c.) espressamente prevede che sia il giudice tutelare, sentito il tutore, ad individuare il luogo dove l'interdetto debba essere effettivamente domiciliato. Trattasi di normativa che si può senz'altro applicare anche all'interdetto (giusta l'art. 424 comma I c.c.) ma non tout court al beneficiario il quale, infatti, conserva un nocciolo duro di "volere" e non è destinatario diretto dell'art. 371 c.c. (non richiamato dall'art. 411, comma I, c.c.). Ebbene, il mancato rinvio all'art. 371 c.c., si spiega con la superfluità del richiamo, riconoscendo già gli artt. 405 e 408 citati, un potere/dovere di cura entro cui si iscrive anche il collocamento protettivo in una Comunità di assistenza e cura e, anche, il mutamento della residenza. Vi è, peraltro, che a livello sovranazionale il collocamento protettivo in Comunità è possibile alla luce della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (art. 24, comma III) il dovere di adottare " *misure adeguate per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico*" anche per garantire il loro pieno inserimento nel tessuto sociale (v. Trib. Varese, Uff. Vol. Giud., decreto 18 aprile 2011). E' conforme, come detto, la prevalente Dottrina che, ad esempio, in tempi recenti, ha affermato che "*E' vero che l'art. 411 c.c. non richiama, a proposito dell'amministrazione, l'art. 357 c.c.,*

ma solo perché la complessiva disciplina speciale dettata dagli artt. 404 ss. c.c. rende il rinvio superfluo: v. artt. 405, comma VI, 408, comma I, 410 cod. civ."

omissis

- □ ■ □ -

RILEVA E OSSERVA QUANTO SEGUE

1) SULLA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELLA PERSONA BENEFICIARIA. La persona beneficiaria non è più autosufficiente a causa di un grave ritardo mentale con quadro patologico complesso associato che ha determinato una invalidità civile al 100%. Il beneficiario convive con la madre, pure ella sotto protezione giuridica, ma non ha ricevuto scolarizzazione ed allo stato non riceve alcun tipo di adeguata assistenza medica oltre che sanitaria in genere.

2) L'esame della persona beneficiaria è stato condotto direttamente dal Servizio Sociale che, al riguardo, ha depositato apposita indagine sociale (v. relazione del 10 gennaio 2012). All'udienza dell'11 aprile 2012, è comparsa la madre (pure beneficianda) per l'esame ma non il figlio. L'impedimento del figlio all'audizione diretta è giustificato dal rifiuto della stessa madre a fare entrare persone estranee in case ed alle condizioni di questo, oggettivamente senza le condizioni per essere sentito. E' dibattuto se la decisione sull'amministrazione di sostegno possa essere assunta in assenza dell'esame del beneficiario Secondo taluni, ove questi sia del tutto impossibile, ad esempio per irreperibilità del disabile ovvero suo invincibile rifiuto, deve ritenersi comunque possibile la statuizione giurisdizionale, se l'esame è surrogato da elementi tali da renderlo superfluo. In effetti, l'impossibilità assoluta e permanente - quindi non vincibile - di esaminare l'interdicendo o sentire il beneficiando non può inibire in modo conclusivo il procedimento, pervenendosi, altrimenti, ad una impostazione che pregiudica la necessità di protezione del soggetto. In questi casi, dunque, deve ritenersi ammessa l'apertura della misura di protezione mediante la raccolta di elementi di prova che *aliunde* consegnano al giudice una immagine soggettiva del soggetto protetto. Trattasi di interpretazione costituzionalmente avallata. Già la Corte Costituzionale, infatti, ebbe ad affermare che: "*l'irreperibilità dell'interdicendo, ritualmente accertata, che vanifica ogni tentativo del giudice di raggiungerlo, non ha l'effetto di paralizzare il corso del procedimento di interdizione*" (v. Corte Cost. 31 marzo 1988, n. 382, in Giust. civ., 1988, I, 1386, che dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 24 Cost., con riguardo al preteso contrasto dell'art. 419, 1° comma, c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione di interdizione nel caso di impossibilità di procedere all'esame dell'interdicendo resosi irreperibile). Orbene, se in presenza di una impossibilità oggettiva l'esame può addirittura essere omesso allora è certo che, in casi del genere, efficace è senz'altro quello indiretto. Può dunque procedersi all'esame di merito del caso.

3) Nella sua relazione, il Servizio accerta, nella casa della persona beneficiaria, uno stato di forte degrado e di mancata manutenzione, con la sussistenza di condizioni generali altamente pregiudicanti per la stessa salute della persona beneficianda. Situazione che non si spiega se non per l'incapacità della stessa persona beneficiaria di provvedere a sé stessa, tenuto conto delle entrate mensili della madre, per circa Euro 1.580,00 e delle sue, per Euro 920,00.

4) COLLOCAMENTO PROTETTIVO. La parte ricorrente chiede di essere autorizzata a decidere, in luogo del beneficiario, circa il suo collocamento in una struttura di assistenza, cura e protezione. Quanto alla "*cura personae*" del beneficiario - nel cui

ambito si colloca anche il potere del rappresentante di fissare un certo domicilio in suo favore - l'art. 357 c.c. è disposizione normativa non richiamata dall'art. 411, comma I, c.c. e nemmeno richiamato è l'art. 371 c.c. Trattasi, quindi, di disposizioni normative non applicabili all'ADS nemmeno analogicamente (v., in parte motiva, Cass. Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743). Il mancato richiamo non legittima una lettura dell'amministrazione di sostegno che precluda il potere di cura personae in capo all'amministratore. Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo di fatto oramai preponderante e del tutto maggioritario, sia in Dottrina che Giurisprudenza, molte delle norme della tutela non sono richiamate dall'art. 411, comma I, c.c. per superfluità del rinvio, trattandosi di compiti o enunciati già contenuti in altre norme direttamente ed espressamente coniate per l'amministrazione di sostegno. Quanto testimoniato direttamente dallo stesso statuto normativo introdotto dalla Legge 6/2004: 1) l'art. 404 c.c. parla di "interessi" e non specifica quali, quindi è riferibile a tutte le situazioni giuridiche soggettive e giammai solo a quelle a contenuto patrimoniale; 2) il comma IV dell'art. 405 c.c. testimonia, in modo limpido, che il giudice tutelare si occupa sia della cura patrimonii del beneficiario, sia della sua cura personae, posto che conferisce al GT il potere di adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Stesso dicasi per l'art. 44 disp. att. c.c. Ecco perché l'art. 357 c.c. non è richiamato: semplicemente perché sarebbe stato un richiamo superfluo; 3) anche l'art. 408 c.c. conferma che la "cura" ricade nell'ambito applicativo dell'ADS dove si prevede che "la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo **alla cura** ed agli interessi della persona del beneficiario". Il riconoscimento di un dovere/potere di cura della persona del beneficiario, consente di risolvere la questione giuridica qui sub iudice, relativa al collocamento ed alla residenza della persona sotto protezione giuridica. L'art. 371, comma I, n. 1 c.c. (richiamato dall'art. 424, comma I, c.c.) espressamente prevede che sia il giudice tutelare, sentito il tutore, ad individuare il luogo dove l'interdetto debba essere effettivamente domiciliato. Trattasi di normativa che si può senz'altro applicare anche all'interdetto (giusta l'art. 424 comma I c.c.) ma non tout court al beneficiario il quale, infatti, conserva un nocciolo duro di "volere" e non è destinatario diretto dell'art. 371 c.c. (non richiamato dall'art. 411, comma I, c.c.). Ebbene, anche in questo caso, il mancato rinvio all'art. 371 c.c., si spiega con la superfluità del richiamo, riconoscendo già gli artt. 405 e 408 citati, un potere/dovere di cura entro cui si iscrive anche il collocamento protettivo in una Comunità di assistenza e cura e, anche, il mutamento della residenza. Vi è, peraltro, che a livello sovranazionale il collocamento protettivo in Comunità è possibile alla luce della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (art. 24, comma III) il dovere di adottare "misure adeguate per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico" anche per garantire il loro pieno inserimento nel tessuto sociale (v. Trib. Varese, Uff. Vol. Giud., decreto 18 aprile 2011). E' conforme, come detto, la prevalente Dottrina che, ad esempio, in tempi recenti, ha affermato che "E' vero che l'art. 411 c.c. non richiama, a proposito dell'amministrazione, l'art. 357 c.c., ma solo perché la complessiva disciplina speciale dettata dagli artt. 404 ss. c.c. rende il rinvio superfluo: v. artt. 405, comma VI, 408, comma I, 410 cod. civ."

5) Nel caso di specie, vi è prova della incapacità del beneficiario ad occuparsi di sé e della inidoneità della madre a farlo; elementi che, in simbiosi con l'insalubrità degli ambienti, impongono effettivamente di considerare il collocamento protetto.

6) Viste le fonti di informazione, e tenuto conto degli atti, si designa come amministratore di sostegno un esterno al nucleo familiare.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.

DICHIARA aperta l'amministrazione di sostegno **A TEMPO INDETERMINATO** in favore di ..., nata a .. il ... 1955 e residente in alla via ..

NOMINA amministratore di sostegno, L'Avv. .., con studio in Varese, che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al G.T., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma I, 349 c.c. Ricorda che non può essere nominato amministratore (neanche in via provvisoria) e se nominato deve cessare dall'incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all'art. 350 c.c.

DISPONE che l'amministratore di sostegno agisca, nelle attività di cura e sostegno, in simbiosi con l'amministrazione di sostegno di Riotto Concetta, madre della persona beneficiaria e pure questi sotto amministrazione di sostegno.

RICORDA I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE.

Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma I, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l'amministrazione di sostegno.

Partecipazione del beneficiario L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (410, comma II, c.c.).

Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.). L'amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. L'amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l'azione per il rendiconto medesimo.

Adeguatezza della protezione. (413 c.c.). L'amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell'applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).

DISPONE che all'amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.

RESIDENZIALITÀ E CURA.

DELEGA, il Servizio Sociale del Comune di ..., avvalendosi della collaborazione del medico di famiglia del beneficiario e dell'amministratore di sostegno, per reperire una struttura di assistenza e cura per il beneficiario, disposta ad accoglierlo per il supporto necessario; reperita la struttura dovrà essere predisposto un dettagliato programma di inserimento, specificando finalità, interventi di cura e di assistenza e modalità di intervento sulla persona vulnerabile. Il programma dovrà ottenere il consenso dell'amministratore di sostegno e dovrà essere sentito il beneficiario. Dovrà essere sentito anche il beneficiario: su suo rifiuto, l'amministratore attiverà il procedimento ex art. 410 c.c. L'amministratore può avvalersi di un ausiliario ex art. 379 c.c. delegandogli i compiti in forma scritta. A progetto terminato, il piano progettuale sarà presentato al Giudice tutelare per la sua approvazione, al fine di renderlo esecutivo. Il progetto non è MAI autorizzabile se comporta che madre e figlio vengano separati.

ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

DELEGA, l'amministratore di sostegno, con ogni più ampio potere, di accertare l'effettiva consistenza del patrimonio della beneficiaria, ivi incluse le proprietà immobiliari e i conti correnti o il denaro contante. Al termine della delega verrà depositato rendiconto secondo il modello MOD362 disponibile in Cancelleria.

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA ARTT. 405, V, N. 3 - 409, I, C.C.	ASSISTENZA NECESSARIA (409, I, C.C.) ARTT. 405, V, N. 4 - 409, I, C.C.
ATTI CHE L'AMMINISTRATORE PUÒ COMPIERE, DA SOLO, IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIARIO, SOSTITUENDOSI A LUI	ATTI CHE IL BENEFICIARIO PUÒ COMPIERE ALLA PRESENZA DELL'AMMINISTRATORE OPPURE CON LA SUA FIRMA IN AGGIUNTA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L'amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l'esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell'interesse della persona beneficiaria	CAPACITÀ NEGOZIALE Il beneficiario non può sottoscrivere alcun negozio giuridico a contenuto patrimoniale, se non con la sottoscrizione dell'amministratore di sostegno. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l'atto negoziale sarà valido anche con la firma del solo amministratore, indicando che esso è sottoscritto nell'interesse e per conto del beneficiario, ma previa autorizzazione del G.T. ai sensi degli artt. 374, 375 c.c.
ISTITUTI DI CREDITO E UFFICI POSTALI L'amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso Banche o Poste. L'istituto consentirà all'amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno. Quanto ai prelievi, l'amministratore può prelevare, mensilmente, il solo limite di spesa e ogni	CURA DELLA PERSONA L'amministratore ha il potere-dovere di assistere la persona beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici. Quanto alle cure e ai trattamenti sanitari, l'amministratore può prestare il consenso in luogo del beneficiario, alla presenza di questi. Il rifiuto alla cura non può essere prestato

<p>prelievo oltre la soglia deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare.</p> <p>LIMITE DI SPESA (405, V, n. 5, c.c.): la pensione mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e beneficio annesso.</p>	<p>dall'amministratore se non su provvedimento del Giudice Tutelare. In caso di urgenza improcrastinabile o di impossibilità assoluta del beneficiario a dialogare con i medici, l'amministratore presterà il consenso informato in sua sostituzione riferendo al giudice tutelare successivamente.</p>
---	---

CAPACITÀ RESIDUALE DEL BENEFICIARIO. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l'amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell'odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatoria (412 c.c.).

SI PRECISA che le autorizzazioni contenuto nell'odierno decreto sono *cd. dinamiche*: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in *Diritto & Giustizia* 2011, 30 giugno).

DISPONE che l'amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria (MOD. 380). Termine entro cui depositare il rendiconto annuale: **APRILE**.

Visto l'art. 405, comma VI, c.c.

MANDA alla cancelleria per l'annotazione dell'odierno decreto nell'apposito registro e per la comunicazione del medesimo all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,

MANDA alla cancelleria affinché si provveda all'iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motivata, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

DECRETO immediatamente esecutivo (art. 405, comma I, c.c.)

COMUNICAZIONI

all'amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria
alle altre parti del procedimento, a cura dell'amministratore di sostegno
al Pubblico Ministero, a cura della Cancelleria

alla persona beneficiaria, a cura dell'Amministratore di Sostegno,
al Servizio Sociale, a cura dell'Amministratore di Sostegno,

Varese lì 30 aprile 2012
IL GIUDICE TUTELARE
dott. Giuseppe Buffone

IL CASO.it